

(Allegato n. 1 alla proposta di deliberazione di Consiglio comunale)

**CAPITOLATO SPECIALE
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOTTO SOGLIA COMUNITARIA DI:**

**GESTIONE DEL CENTRO MUSICA, SITUATO A TRENTO IN VIA MALPENSADA 136,
PRESSO LO STUDENTATO DI SAN BARTOLAMEO, P.ED. 6767, SUB. 39 C.C. TRENTO E
DELLE RELATIVE ATTIVITÀ ARTISTICO-MUSICALI E ORIENTATIVO-FORMATIVE.**

CIG _____

INDICE:

- ART. 1 - OGGETTO
- ART. 2 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
- ART. 3 - STRUTTURA
- ART. 4 - DURATA
- ART. 5 – IMPORTO DEL CONTRATTO ED ASPETTI FINANZIARI
- ART. 6 – NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO E CRITERI INTERPRETATIVI
- ART. 7 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
- ART. 8 – SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' E OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO
- ART. 9 – OBBLIGHI DEL COMUNE
- ART. 10 - OBBLIGHI MANUTENTIVI
- ART. 11 - UTENZE E PULIZIE
- ART. 12 – OBBLIGHI ASSICURATIVI E RESPONSABILITA'
- ART. 13 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
- ART. 14 - RESPONSABILE DEL CONTRATTO
- ART. 15 – AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
- ART. 16 – SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
- ART. 17 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITA'
- ART. 18 – TUTELA DEI LAVORATORI
- ART. 19 – CONDIZIONI ECONOMICO-NORMATIVE DA APPLICARE AL PERSONALE IMPIEGATO NELL'APPALTO
- ART. 20 – DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEL LAVORO IN CASO DI CAMBIO DI GESTIONE DELL'APPALTO
- ART. 21 – CLAUSOLA SOCIALE LAVORATORI SVANTAGGIATI
- ART. 22 – SICUREZZA
- ART. 23 – DISPOSIZIONI ANTI-COVID
- ART. 24 – ELEZIONE DI DOMICILIO DELL'AFFIDATARIO
- ART. 25 – PROPRIETA' DEI PRODOTTI
- ART. 26 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- ART. 27 – SUBAPPALTO
- ART. 28 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO
- ART. 29 – CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
- ART. 30 – VICENDE SOGGETTIVE DELL'AFFIDATARIO
- ART. 31 – INADEMPIMENTI E PENALI
- ART. 32 – RISOLUZIONE
- ART. 33 – RECESSO
- ART. 34 – GARANZIA DEFINITIVA

ART. 35 – RICHIAMI NORMATIVI

ART. 36 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

ART. 37 – OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

ART. 38 – OBBLIGHI IN MATERIA DI LEGALITÀ

ART. 39 – SPESE CONTRATTUALI

ART. 40 – INTERVENUTA DISPONIBILITÀ CONVENZIONI APAC O CONSIP

ART. 41 – DISPOSIZIONI ANTI-COVID

ART. 42 – NORME DI CHIUSURA

ART. 1 - OGGETTO

Il presente capitolato speciale disciplina la gestione del Centro Musica, situato a Trento in via della Malpensada 136, presso lo studentato di San Bartolameo, p.ed. 6767, sub. 39, C.C. Trento e delle relative attività artistico-musicali e orientativo-formative.

Il Centro Musica è una struttura culturale di rilievo provinciale che si rivolge in particolare ai giovani 14-35 anni, con specifiche attenzioni in base alle fasce d'età. Si configura come un centro di servizi e di sviluppo di idee, una struttura trasversale che colloquia con i soggetti attivi nel territorio sulle tematiche legate alla creatività musicale, anche attraverso Digital Audio Workstation (DAW) , uno spazio per la formazione e la consulenza, con l'obiettivo di fornire agli utenti giovani gli strumenti promozionali, formativi e tecnici per potere sviluppare il proprio progetto musicale, un polo permanente di scambio culturale e di stimolo per l'attivazione di nuove sinergie ed esperienze musicali e relazionali, con le seguenti funzioni:

- di servizio, attraverso la messa a disposizione di spazi laboratoriali, di sperimentazione e di registrazione per la musica, anche attraverso Digital Audio Workstation: 4 sale-prova insonorizzate e attrezzate, 1 sala grande utilizzabile anche per laboratori ed esibizioni musicali (abilitata per il pubblico spettacolo - 99+1 posti);
- di supporto, orientamento e consulenza per progetti artistici e/o professionalizzanti in ambito musicale;
- di promozione della cultura musicale giovanile anche attraverso la collaborazione con altre realtà, in forma associata (anche senza alcun riconoscimento giuridico) o individuale, per la realizzazione di concorsi, laboratori, seminari e stage formativi in ambito musicale, anche professionalizzanti, nonché l'organizzazione e la realizzazione di spettacoli ed eventi artistico/culturali con particolare attenzione alla contaminazione tra i linguaggi artistici.

Il Comune di Trento mette a disposizione dell'affidatario i locali per lo svolgimento delle attività e un corrispettivo, alle condizioni di cui al presente capitolato speciale.

L'appalto non è suddiviso in lotti, in quanto le diverse funzioni attraverso cui si esplica il servizio di gestione della struttura e di organizzazione dell'attività artistica non possono essere suddivise e necessitano di una gestione unitaria.

ART. 2 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

La gestione del Centro Musica e dei servizi collegati di cui al presente capitolato speciale consiste in:

1. segreteria e gestione spazi:

- ricevimento dell'utenza e segreteria del Centro;
- gestione sale prova e sala concerti (NB: le sale prova non possono essere utilizzate per lezioni private o corsi di musica privati);
- orari di apertura (minimo 28 ore di front office) organizzati almeno su 5 gg settimanali:
 - dal martedì al venerdì - fasce pomeridiane 15.00 – 17.00; 17.00 – 19.00; fascia serale 20.30 – 22.30;
 - sabato: fasce pomeridiane 15.00 – 17.00; 17.00 – 19.00;

2. informazione, orientamento, consulenza e formazione rivolta a giovani di età compresa tra i 14 e i 35 anni:

- servizio di informazione e orientamento rivolto a giovani musicisti, nonché gruppi, associazioni o organizzazioni giovanili che abbiano un interesse nel settore musicale;
- consulenza specializzata sulle tematiche del diritto d'autore, contrattualistica e mercato musicale (editoria, management, discografia, eventi live...);
- organizzazione e gestione di percorsi, laboratori, seminari formativi di carattere innovativo o costituente un'offerta diversificata rispetto a quella delle scuole musicali territoriali;

3. produzione e performance musicale:

- registrazione e masterizzazione Demo e/o video clip non professionali per giovani musicisti o per band giovanili;
- organizzazione di eventi, concerti ed esibizioni dal vivo nella sala concerti del Centro;
- organizzazione di manifestazioni, eventi, concerti sul territorio del comune di Trento;
- organizzazione di manifestazioni, eventi, concerti su piattaforme online;

4. collaborazione nella progettazione e realizzazione di concerti ed eventi

- collaborazione con associazioni e gruppi informali giovanili nella realizzazione di concerti e manifestazioni di promozione musicale sul territorio del comune di Trento;
- collaborazione con l'Amministrazione comunale e con la Circoscrizione Oltrefersina, con l'Opera Universitaria e con altri soggetti nella proposta di eventi ed iniziative musicali (concerti, incontri, seminari, conferenze....) capaci di valorizzare la cultura musicale locale anche tramite la creazione di sinergie in ambito locale, sovraregionale, nazionale e internazionale;
- organizzazione di incontri pubblici con musicisti affermati in collaborazione con gli enti culturali promotori delle stagioni musicali del territorio;

5. comunicazione:

- promozione del Centro, dei servizi, delle attività attraverso: sito www.centromusicatrento.it e www.trentogiovani.it (news ed eventi) e canali social Centro Musica (facebook, instagram, youtube), coerentemente con le vigenti linee-guida sulla comunicazione del Comune di Trento;
- promozione dei giovani musicisti attivi in ambito locale, anche attraverso strumenti audio e audio-video (interviste, videointerviste, ...);
- utilizzo del logo, di proprietà dell'Amministrazione comunale, su tutto il materiale cartaceo e web prodotto dal Centro Musica;

6. manutenzione e pulizie:

- manutenzione ordinaria dei locali concessi in subcomodato e dell'attrezzatura consegnata, compresi gli interventi di riparazione e sostituzione di componenti dell'attrezzatura e della strumentazione musicale;
- pulizie, ordinarie e straordinarie, dei locali concessi in subcomodato e degli spazi esterni di accesso alla struttura, compreso l'eventuale sgombero neve.

Il personale impiegato presso il Centro Musica deve garantire una specifica preparazione professionale, motivazioni e capacità relazionali, con riconosciute competenze musicali, che consentano di interagire col pubblico giovane e di dare attuazione agli obiettivi e alle finalità del Centro. L'affidatario deve assicurare la gestione del Centro direttamente o con proprio personale, in particolare il coordinamento deve essere assicurato con un responsabile che deve garantire la presenza al Centro per almeno 15 ore settimanali. Sono consentiti i contratti stipulati con i singoli artisti e soggetti culturali, per la realizzazione del programma.

L'esecuzione delle attività sopra indicate deve avvenire nel rispetto del contratto, del presente capitolato (parte amministrativa e parte tecnica) e di ogni altra prescrizione derivante dagli atti di gara, nonché dell'Offerta Tecnica presentata in sede di gara. È a carico dell'affidatario l'acquisizione delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attività musicali dirette e per eventuali servizi aggiuntivi di cui al punto E1 del capitolo "Criteri di valutazione" del presente bando.

Qualora condizioni di emergenza non imputabili alle parti, anche legate al protrarsi della pandemia da Covid-19, non permettessero lo svolgimento del servizio nelle forme e modalità previste dal presente capitolato nonché dagli altri atti di gara, le parti concorderanno, con scambio di corrispondenza, una programmazione alternativa del servizio stesso.

ART. 3 - STRUTTURA

Gli spazi che ospitano il Centro Musica, in via Malpensada 136, p.ed. 6767, sub. 39, C.C. Trento, presso lo studentato San Bartolameo, sono di proprietà dell'Opera Universitaria di Trento, che in un'ottica di sviluppo del territorio, di valorizzazione delle sinergie fra città e università e di concreta integrazione degli studenti universitari con la comunità cittadina, li ha messi a disposizione del Comune di Trento, sottoscrivendo un contratto di comodato.

Gli spazi ospitano:

- 1 reception;
- 4 sale prova, rispettivamente di 18, 20, 22, 25 mq, insonorizzate e attrezzate con mixer, microfoni, impianto audio, amplificatori di chitarra e basso, batteria;
- spazio registrazione attrezzato con una piattaforma tecnologica, per l'attività di produzione demo;
- sala concerti con agibilità per pubblico spettacolo, con una capienza di 99+1 posti, per esibizioni musicali, prove aperte/prove concerto, workshop ed incontri di formazione...;
- servizi igienici;
- deposito.

L'immobile, descritto nelle planimetrie (Allegato A), è messo a disposizione del soggetto aggiudicatario completo delle attuali attrezzature e tecnologie di proprietà dell'Amministrazione comunale, così come descritte nell'inventario dei beni comunali assegnati al Centro (Allegato B). Alla stipula del contratto verranno consegnate le dotazioni del Centro con apposito verbale.

Sarà cura dell'affidatario mantenere i beni in funzione e l'inventario aggiornato e consegnare annualmente copia dello stesso all'Amministrazione comunale.

ART. 4 - DURATA

La durata dell'appalto è di 3 anni (36 mesi) e decorre dalla data del verbale di consegna dei locali, con opzione di proroga per ulteriori 2 anni (24 mesi), previa valutazione positiva del corretto svolgimento del servizio da parte del Servizio Cultura, Turismo e Politiche Giovanili.

Nelle more della stipula del contratto, ma ad aggiudicazione perfezionata, l'Amministrazione comunale può richiedere, tramite posta elettronica certificata, l'avvio anticipato del servizio nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e dell'art. 32, co. 8 e 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. L'avvio dell'esecuzione del contratto è comunque subordinato alla firma del verbale di consegna dei locali.

Nelle more dell'espletamento delle procedure di gara per individuare il nuovo gestore in vista della scadenza del contratto, l'affidatario, su richiesta dell'Amministrazione, è tenuto a garantire la gestione dei servizi alle medesime condizioni stabilite nel contratto originario per un periodo massimo di dodici mesi (cd. "Proroga tecnica"). In tal caso, l'Amministrazione è tenuta a comunicarlo all'affidatario almeno sei mesi prima della scadenza del contratto e lo stesso è tenuto ad accettare la proroga alle medesime modalità e condizioni.

Alla scadenza del contratto il rapporto si intende cessato senza bisogno di alcuna disdetta di una delle parti.

Decorso il termine di durata del contratto, i locali, così come l'attrezzatura e i beni mobili del Centro ritornano nella materiale disponibilità del Comune, in condizioni di piena funzionalità, fatto salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, senza che all'affidatario sia dovuto alcun indennizzo o compenso per eventuali migliorie e/o addizioni apportate.

Il Comune si riserva in ogni caso la facoltà di revocare anticipatamente il contratto per gravi ragioni di interesse pubblico (art. 176 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.) previo preavviso di almeno 90 giorni e senza pretesa di risarcimento o indennizzo da parte dell'affidatario. Rimane salva l'ipotesi di cui

all'art. 1467 del Codice Civile.

ART. 5 – IMPORTO DEL CONTRATTO ED ASPETTI FINANZIARI

L'importo che l'Amministrazione comunale corrisponderà all'affidatario è quantificato in euro 63.500,00 (iva esclusa) per ciascun anno di durata del contratto, per un importo complessivo pari a euro 381.000,00 per 6 anni (ipotizzando la durata massima consentita, comprensiva dei 3 anni iniziali, degli eventuali 2 anni di proroga e dell'eventuale proroga tecnica di al massimo 1 anno).

Il corrispettivo annuo è suddiviso in quattro rate uguali posticipate. L'affidatario emette regolare fattura elettronica con scadenza trimestrale (marzo, giugno, settembre, dicembre), condizione necessaria per la liquidazione di quanto dovuto, previo accertamento con esito positivo della prestazione effettuata rispetto a quanto previsto nel contratto, nel presente capitolato e negli altri atti di gara, in conformità alle modalità previste dall'art. 31 della l.p. n. 23/1990 e tenendo conto che l'affidatario deve presentare entro il 31 gennaio di ogni anno il programma annuale delle attività artistico-musicali che intende realizzare.

L'Amministrazione comunale liquida le fatture entro 50 giorni dalla ricezione delle stesse da parte della struttura competente della gestione del contratto e dell'avvenuto accertamento dell'assolvimento degli obblighi contrattuali dovuti. I termini sopra indicati sono sospesi nel caso in cui la fattura venga respinta perché incompleta, contestata o irregolare fiscalmente.

È fatto salvo quanto previsto dall'art. 15 del presente Capitolato, in relazione al pagamento diretto del subaffidatario.

È fatto divieto all'affidatario di inoltrare la fattura a Servizi o Uffici dell'Amministrazione diversi dal Servizio responsabile del contratto. L'Amministrazione non risponde di ritardi conseguenti al fatto che la fattura sia inviata a Servizio diverso da quello sopra indicato.

In applicazione dell'art. 30 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, l'affidatario evidenzia in fattura la ritenuta dello 0,50% portandola in deduzione dell'importo imponibile relativo alla prestazione. In caso di inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione comunale trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. La ritenuta dello 0,50% comunque applicata, è svincolata soltanto in sede di liquidazione finale, dopo la verifica della conformità da parte della stazione appaltante del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

In conformità all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subaffidatario o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In conformità all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dell'affidatario o del subaffidatario, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario ovvero dalle somme dovute al subaffidatario inadempiente.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi, rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'affidatario al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. La fatturazione del corrispettivo, salvo patto contrario ai sensi dell'art. 24, comma 6, l.p. n. 23/1990, deve

corrispondere alle quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni indicate nel periodo precedente.

La stazione appaltante procede allo svincolo della garanzia prestata dall'affidatario per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'accertamento della regolare esecuzione finale.

L'affidatario, oltre al corrispettivo e ai servizi aggiuntivi tariffati (noleggio sale), per le attività proposte all'interno del Centro, di cui al presente capitolato speciale e all'offerta tecnica presentata in sede di gara, può avvalersi di fonti di finanziamento diversificate, quali: compartecipazioni, sponsor e contributi da enti, ecc. che l'affidatario introita autonomamente.

Le quote applicate agli utenti fruitori delle attività descritte nell'offerta tecnica e nel Programma annuale, devono garantire un accesso facilitato (bassa soglia) ai giovani utenti. Anche le tariffe applicate agli under 29 per l'utilizzo delle sale, devono prevedere particolari agevolazioni rispetto alla normale tariffazione come illustrato al punto B2 dei criteri di valutazione esplicitati nella deliberazione di Consiglio comunale di approvazione degli atti di gara.

Le entrate di cui sopra, andranno a co-finanziare, unitamente al budget assegnato dall'Amministrazione comunale, la gestione del Centro e la realizzazione del progetto artistico-musicale e orientativo-formativo proposto dall'affidatario, secondo quanto indicato nell'offerta tecnica.

Eventuali attivi e passivi di bilancio sono interamente a carico dell'affidatario.

È fatta salva la possibilità di procedere alla modifica del contratto, senza una nuova procedura di affidamento, nei casi previsti dall'art. 27, comma 2, della l.p. 2/2016.

ART. 6 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO E CRITERI INTERPRETATIVI

Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

- a) la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 *“Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”*;
- b) la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 *“Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento”* e il Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. *“Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente: “Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento”*;
- c) il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 *“Codice dei contratti pubblici”* e successive modifiche ed integrazioni;
- d) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 *“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*, come aggiornato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
- e) la legge 13 agosto 2010, n. 136 *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”*;
- f) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, *“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”*;
- g) la legge 6 novembre 2012, n. 190, *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*;
- h) il regolamento europeo del 27/04/2016, n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, concernente il codice in materia di

protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato regolamento (UE) n. 2016/679 e il D.Lgs. 18/05/2018, n. 51, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.";

- i) Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante "*Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza*";
- j) le norme del codice civile.

Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso, le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

ART. 7 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- 1) il capitolato speciale d'appalto e le "Istruzioni al Responsabile del Trattamento dei dati";
- 2) l'offerta tecnica dell'affidatario;
- 3) l'offerta economica dell'affidatario (comprensiva dei costi della manodopera e degli oneri aziendali dell'operatore economico);
- 4) il DUVRI, se dovuto in base ai rischi interferenziali dovuti al contenimento del contagio da Covid 19;
- 5) in caso di R.T.I., il relativo atto costitutivo;
- 6) in caso di subappalto, la dichiarazione di subappalto resa in sede di gara, con successive indicazioni di cui all'art. 26, comma 3, della L.p. n. 2/2016;
- 7) atti relativi alle modalità di applicazione delle clausole di tutela del lavoro in caso di cambio di gestione dell'appalto qualora ricorra l'ipotesi disciplinata dal comma 4 quater dell'art. 32 della L.p. n. 2/2016.

Il contratto è stipulato nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 8 - SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ E OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

L'affidatario si impegna a realizzare in perfetta regola d'arte ed utilizzando la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenuti nel presente capitolato speciale, nonché di tutti i documenti indicati nell'art. 7, la gestione del Centro Musica ed i relativi servizi artistico-musicali ed orientativo-formativi, sulla base del programma annuale delle attività, coerentemente con l'offerta tecnica presentata in sede di gara.

La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti e servizi

pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.

La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'affidatario equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.

In particolare, l'affidatario:

- provvede alla gestione servizi del Centro Musica assicurando il corretto funzionamento della struttura e garantendo la corretta fruizione degli spazi; in particolare verifica il corretto utilizzo delle sale e delle attrezzature da parte di musicisti e soggetti terzi, affinché gli utilizzi siano rispettosi della struttura e delle attrezzature, in coerenza con la mission del Centro;
- si impegna ad utilizzare con la normale diligenza i locali descritti nell'art. 3, che riceve in affidamento, nonché le attrezzature e gli arredi messi a disposizione, elencati nel verbale di consegna, obbligandosi a provvedere alla loro custodia, buona conservazione nonché alla riparazione e manutenzione ordinaria e obbligandosi altresì a restituirli al Comune alla scadenza del contratto stesso, nelle condizioni in cui sono stati consegnati, fatto salvo il deterioramento dei mobili e delle attrezzature derivante dal loro uso, in conformità alle condizioni contrattuali;
- si obbliga altresì a reintegrare le attrezzature danneggiate per cause derivanti dal non corretto utilizzo e danneggiamento, anche se imputabili a terzi;
- garantisce procedure di prenotazione online, la fatturazione e registrazione dei pagamenti introitando le relative tariffe;
- gestisce le attività artistico-musicali ed orientativo-formative, rientranti nell'offerta tecnica e più specificamente nel programma annuale delle attività proposto, anche attraverso incarichi specifici di collaborazioni esterne. Acquisisce le eventuali autorizzazioni amministrative necessarie allo svolgimento delle attività previste, esonerando l'Amministrazione comunale da qualsiasi ulteriore obbligo, responsabilità od onere aggiuntivo;
- si rende disponibile - in caso di richiesta dell'Opera Universitaria - a collaborare all'organizzazione di manifestazioni, eventi, concerti musicali e momenti di socializzazione presso lo studentato di San Bartolameo;
- assicura all'Opera universitaria l'utilizzo gratuito degli spazi delle sale prova per al massimo 100 ore all'anno, previa richiesta entro almeno 15 giorni dalla data di utilizzo e compatibilmente con la programmazione culturale già definita e condivisa con Comune di Trento e Opera Universitaria;
- promuove le opportunità del Centro (attività e messa a disposizione di spazi) attraverso idoneo materiale promozionale e utilizzando vari strumenti (informatici, video-radiofonici e cartacei ecc.), così come proposti nell'offerta tecnica, aggiorna la pagina dedicata al Centro Musica sul sito www.trentogiovani.it, gestisce e aggiorna il sito <https://www.centromusicatrento.it/> ed i canali social Centro Musica (facebook, instagram, youtube), tutti di proprietà del Comune di Trento, caratterizzati da una veste grafica coordinata, concordata con il Servizio competente. Spetta all'affidatario la distribuzione con i diversi mezzi, del materiale promozionale. L'affidatario si assume la responsabilità civile e penale derivante dall'utilizzo e dalla pubblicazione di contenuti, dati e informazioni e garantisce il rispetto delle norme relative all'utilizzo degli specifici Social Network ;
- garantisce l'apertura del Centro per almeno 10 mesi all'anno ed informa il Comune con anticipo di almeno 30 giorni dei periodi di chiusura per ferie o altra causa;
- garantisce il coordinamento dell'attività a mezzo di un responsabile che deve assicurare la presenza al Centro per almeno 15 ore settimanali;
- si impegna a fornire e garantire il rispetto da parte di dipendenti e collaboratori del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Trento, approvato con delibera di Giunta comunale n. 250 di data 28.12.2016;
- si impegna a fornire mensilmente i dati report relativi all'attività del Centro, concordando gli

indicatori quantitativi e qualitativi dell'attività proposta. La valutazione dell'attività deve basarsi su autovalutazione e su elementi di valutazione esterni – es. questionari somministrati agli utenti a campione, al fine di accertare l'impatto sul contesto socio-culturale di riferimento e verificare la soddisfazione degli utenti, frequentatori del Centro;

- rendiconta annualmente l'attività, trasmettendo entro il mese di gennaio dell'anno successivo una relazione consuntiva, il bilancio finanziario analitico e i dati report riepilogativi riferiti anche al target e alle fasce di utenza (anche attraverso grafici) e il dettaglio per attività con relativa rassegna stampa. L'affidatario si impegna inoltre a fornire all'Amministrazione ogni altro documento utile al fine di valutare l'attività espletata;
- presenta all'Amministrazione comunale la programmazione annuale delle attività entro il 31 gennaio di ogni anno;
- partecipa, su richiesta del Servizio competente e per il tramite del coordinatore, ad incontri periodici di confronto, valutazione e programmazione con Opera Universitaria almeno 3 volte l'anno, nonché ad incontri di confronto con la Circoscrizione Oltrefersina, con i soggetti gestori di spazi culturali di proprietà dell'Amministrazione e con realtà impegnate nella gestione di programmazione artistico-musicale cittadina almeno 10 volte all'anno;
- è responsabile nei confronti del Comune e degli utenti dell'operato dei propri dipendenti e collaboratori nella gestione dei servizi e delle attività del Centro Musica;
- si impegna espressamente a manlevare l'Amministrazione comunale da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme, delle prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti;
- assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecnologiche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore o in genere di privativa altrui, obbligandosi a manlevare l'Amministrazione comunale dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi. Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione comunale azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, l'affidatario assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio; in questa ipotesi l'Amministrazione comunale informerà prontamente l'affidatario delle suddette iniziative giudiziarie;

L'affidatario è tenuto ad eseguire il servizio conformemente a quanto proposto nell'offerta tecnica che costituisce obbligo contrattuale. Il mancato rispetto di quanto offerto costituisce grave inadempimento contrattuale ai sensi dell'art. 2 comma 6 della l.p. 2/2016.

Ai sensi del l'art. 1 della legge 124/2017, commi da 125 a 129, "...le associazioni, le Onlus e le fondazioni sono tenute a pubblicare entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell'anno precedente. Le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato. L'inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente....".

ART. 9 - OBBLIGHI DEL COMUNE

Oltre alla messa a disposizione in subcomodato degli spazi, dei mobili e delle attrezzature, di cui all'art. 3 ed agli allegati del presente capitolato speciale, dettagliati nelle condizioni e nella consistenza in cui si trovano alla data di consegna, come risulterà da appositi verbali, il Comune di Trento, in qualità di soggetto appaltante, corrisponde all'affidatario una somma annua pari a euro 63.500,00 (iva esclusa) a titolo di corrispettivo per un importo complessivo

calcolato su 6 anni pari a euro 381.000,00 (iva esclusa), come meglio definito all'art. 5 del presente capitolato speciale.

Il Comune collabora inoltre alla promozione del Centro Musica e delle attività musicali attraverso i propri canali di comunicazione ed informazione, con il supporto del proprio Ufficio Stampa.

ART. 10 - OBBLIGHI MANUTENTIVI

L'affidatario si impegna a mantenere in perfetta efficienza i locali, gli impianti e l'attrezzatura messi a disposizione in subcomodato dal Comune, applicando corretti metodi di pulizia e uso, nel rispetto delle normative vigenti, in particolare in materia di sicurezza e igiene.

In particolare:

- la manutenzione ordinaria delle attrezzature e dei locali destinati all'attività è a carico dell'affidatario;
- gli interventi di manutenzione straordinaria dei locali sono a carico del proprietario (Opera Universitaria di Trento). Inoltre sono a carico del proprietario la conduzione dell'impianto di riscaldamento (temperatura massima garantita nei locali per gli orari stabiliti dal affidatario pari a 20°) e le verifiche periodiche sugli impianti antincendio e di sicurezza;
- l'eventuale manutenzione straordinaria migliorativa dei locali è a carico dell'affidatario, previo accordo con il Servizio Cultura, Turismo e Politiche giovanili e autorizzazione scritta del proprietario Opera Universitaria.

Rientrano tra gli interventi di:

- **manutenzione ordinaria** tutti gli interventi volti ad effettuare una corretta e diligente conduzione delle strutture e di utilizzo dell'attrezzatura, che ne garantiscono l'efficienza e la durata nel tempo; in modo esemplificativo, ma non esaustivo, tali interventi riguardano le riparazioni e sostituzioni di componenti dell'attrezzatura e della strumentazione musicale, le tinteggiature delle pareti e degli infissi interni, la sostituzione dei vetri, la riparazione o sostituzione di serrature, maniglie, rubinetterie, la registrazione dei serramenti interni ed esterni, la verniciatura di ringhiere, parapetti e recinzioni, gli spurghi delle fognature, ed in genere tutte le riparazioni che possono essere fatte sul posto con normali mezzi d'opera e materiali di consumo.

Rimangono in capo al Comune le valutazioni e la conseguente assunzione della spesa di acquisto di nuova strumentazione. Il soggetto affidatario che intenda procedere all'eventuale acquisto di attrezzature aggiuntive è tenuto ad informare preventivamente l'amministrazione al fine di consentire tale valutazione. L'Amministrazione risponderà entro un congruo termine, procedendo direttamente con l'acquisto oppure consentendo all'affidatario di procedere autonomamente. La strumentazione acquistata in autonomia dal gestore, in forza di quanto previsto dal punto precedente, resta di proprietà del gestore stesso.

- **Manutenzione straordinaria** tutti gli interventi di riparazione o sostituzione di componenti significativi deteriorati per vetustà o per evento imprevedibile, in modo da mantenere l'edificio e gli impianti tecnologici nello stato idoneo per servire alla destinazione d'uso. Sono inoltre da considerarsi manutenzione straordinaria la messa a norma di parti edilizie o di impianti in relazione a leggi o regolamenti entrati in vigore dopo la data del presente capitolato speciale. Ogni intervento eseguito sugli impianti deve essere eseguito e certificato ai sensi del DM 37/2008.
- **Manutenzione straordinaria migliorativa** tutte le opere che, pur non necessarie al mantenimento dell'edificio così come originariamente concepito, sono finalizzate ad un miglior utilizzo dello stesso mediante variazioni distributive dei locali (spostamento dei tramezzi, apertura di nuovi passaggi, etc.) o per implementazioni dell'impiantistica (modifica o implementazione dei corpi illuminanti, etc.).

Restano a carico dell'affidatario tutte le riparazioni dovute a un non corretto utilizzo dell'immobile o delle sue componenti, indipendentemente dal fatto che esse possano configurarsi come

manutenzione ordinaria o straordinaria. Rimangono inoltre a carico dell'affidatario i danni subiti da soggetti terzi, anche a causa della mancanza di interventi di manutenzione straordinaria della struttura, qualora l'affidatario non abbia provveduto ad avvisare il proprietario di imperfezioni, rotture e qualsiasi altro evento che possa determinare l'insorgere della necessità di interventi di manutenzione straordinaria.

Il proprietario può eseguire interventi di manutenzione straordinaria, anche se non urgenti, senza corrispondere alcun indennizzo all'affidatario anche se questi, per effetto di essi, subisca disagi e fastidi per oltre 20 giorni, derogandosi così espressamente al disposto dell'art. 1584 del Codice Civile. L'affidatario si obbliga a non apportare alcuna modifica ai locali, ove manchi il consenso preventivo scritto del proprietario. Al proprietario è riconosciuto comunque il diritto di ottenere l'immediata remissione nell'originario stato dei locali, il tutto a spese dell'affidatario e con il risarcimento dell'eventuale danno. Resta inteso che le eventuali modificazioni e addizioni, anche se autorizzate, non daranno diritto alla corresponsione di indennità alcuna.

ART. 11 - UTENZE E PULIZIE

L'affidatario si obbliga a sostenere, previa attivazione del contratto con il gestore telefonico, le spese telefoniche compresa l'attivazione della connessione internet, nonché le spese relative alle pulizie dei locali concessi in subcomodato e degli spazi esterni di accesso, compreso l'eventuale sgombero neve.

Inoltre l'affidatario si obbliga all'attivazione del contratto relativo alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani e a sostenere le relative spese.

Sono invece a carico del proprietario dell'immobile (Opera Universitaria) le utenze relative all'energia elettrica, acqua e gas per riscaldamento.

L'affidatario si impegna ad un uso responsabile di energia elettrica, riscaldamento ed acqua in un'ottica di risparmio energetico.

ART. 12 – OBBLIGHI ASSICURATIVI E RESPONSABILITÀ

L'affidatario assume la custodia delle porzioni immobiliari necessarie per lo svolgimento del servizio di cui all'oggetto del presente capitolato speciale e solleva il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dalle attività svolte e conseguenti alla custodia degli stessi, restandone inoltre responsabile ai sensi dell'art. 2051 del Codice Civile, nonché per i danni arrecati a terzi durante la conduzione del Centro, ed in particolare agli utenti del Centro, ai fruitori delle sale e dei servizi, ai dipendenti e ai collaboratori dell'affidatario che operano presso la struttura di cui al presente capitolato speciale, nonché ogni altra persona presente occasionalmente presso tale struttura.

Per tutta la durata del presente contratto, l'affidatario assume la responsabilità esclusiva per la custodia dei locali, delle attrezzature e di tutti i beni affidati al medesimo per la gestione del Centro, anche tenendo conto e adeguandosi a eventuali sistemi d'allarme, liberando il Comune di Trento e l'Opera Universitaria proprietaria dell'immobile, da qualsiasi onere o responsabilità.

L'affidatario si impegna a presentare, all'atto della stipulazione del contratto, idonea e specifica polizza assicurativa, da mantenersi valida ed efficace per tutta la durata del contratto, stipulata con una Compagnia di primario rilievo, che copra il rischio locativo di cui all'art. 1588 del Codice Civile nonché la responsabilità civile (RCT-RCO) per danni comunque arrecati a cose o persone nell'espletamento del servizio, come previsto dal presente capitolato speciale, nonché dei rischi derivanti dalla realizzazione di attività e servizi al momento non prevedibili, con massimale unico non inferiore ad Euro 2.000.000,00, per sinistro e per anno, per persona e per animali o cose.

L'affidatario prende atto, ai fini delle normative antincendio e sotto la sua diretta responsabilità, che il materiale che verrà depositato nel locale destinato a magazzino, non deve essere composto da liquidi infiammabili, e che il carico di incendio verrà limitato ad una quantità inferiore a 30 Kg/mq (il carico di incendio corrisponde al peso del legname, del materiale cartaceo, o del materiale combustibile assimilabile, riferito alle unità di superficie destinate a deposito e magazzino) e

solleva fin da subito e in modo ampio l'Opera Universitaria e il Comune da qualsiasi conseguenza derivante da usi non conformi a quanto stabilito.

L'affidatario sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

La polizza relativa alla responsabilità patrimoniale per i danni all'immobile è a carico dell'Opera universitaria di Trento.

Eventuali ulteriori attività che l'affidatario dovesse proporre nell'offerta tecnica, qualora vincitore, saranno valutate ai fini della necessità o meno di copertura assicurativa integrativa.

ART. 13 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il responsabile del procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto o provvede a nominare un soggetto diverso. In quest'ultima ipotesi, il responsabile del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto.

Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all'affidatario.

Ai sensi dell'articolo 49, comma 5, del vigente "Regolamento per la disciplina dei contratti" del Comune di Trento, si indica quale direttore dell'esecuzione del contratto il Dirigente del Servizio Cultura, Turismo e politiche giovanili.

ART. 14 - RESPONSABILE DEL CONTRATTO

L'affidatario deve comunicare al Comune prima dell'inizio dell'attività, il nominativo del Responsabile del contratto e del relativo recapito di telefonia mobile ed e-mail e deve comunicare per iscritto ogni variazione del Responsabile stesso.

Il Responsabile del contratto deve curare la realizzazione e il buon andamento del servizio stesso, coordinare l'attività degli operatori e curare le relazioni con i referenti istituzionali.

In particolare, il Responsabile del contratto deve:

- comunicare al Comune i nominativi delle persone addette alle attività;
- coordinare lo svolgimento delle attività;
- accertare che il personale sia idoneo a svolgere le funzioni relative alle attività oggetto del presente capitolato speciale;
- garantire il rispetto da parte del personale delle norme di comportamento previste dal presente capitolato speciale;
- garantire, in tempo utile a evitare qualsiasi interruzione del servizio, la pronta sostituzione del personale assente per qualsiasi ragione.

Tutte le contestazioni di inadempienze fatte in contraddittorio con detto Responsabile si intendono fatte direttamente all'affidatario.

Al contraente privato è interdetto di rivolgersi ad altre persone che non siano il responsabile ed i collaboratori dallo stesso incaricati.

È altresì interdetto ad altri organi o figure soggettive del Comune di ingerirsi nella gestione del presente contratto.

ART. 15 - AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il direttore dell'esecuzione dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'affidatario tutte le istruzioni e le direttive necessarie.

L'affidatario è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto, fermo restando che, in caso di eventuale assenza di specifiche

informazioni, vale quanto previsto negli atti di gara e nel contratto.

Qualora l'affidatario non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'affidatario.

Il verbale di consegna dei locali, redatto in doppio esemplare e sottoscritto dal soggetto affidatario e dal direttore dell'esecuzione, funge anche da verbale di avvio dell'esecuzione dell'appalto.

Nel caso in cui l'affidatario intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'affidatario è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

ART. 16 - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

ART. 17 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ

L'Amministrazione comunale, durante l'esecuzione del contratto, può ordinare un aumento massimo o una diminuzione massima del 20% delle prestazioni, preferibilmente operando su nuclei omogenei di prestazioni. Si precisa che tale percentuale viene calcolata sull'importo relativo al periodo di 5 anni (317.500,00 euro, iva esclusa).

Tale variazione potrà comprendere anche l'eventuale richiesta di estendere il servizio ad ulteriori locali che dovessero essere indicati dall'amministrazione nel corso del periodo di validità del contratto (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, né vincolante, tale fattispecie potrebbe ricorrere qualora l'amministrazione comunale, previa verifica di fattibilità, valutasse opportuno e conveniente riunire all'interno di un'unica gestione anche altre sale musica dislocate sui diversi ambiti circoscrizionali). In ogni caso, la variazione avverrà nel rispetto delle modalità indicate dall'art. 52 Regolamento comunale dei contratti del Comune di Trento e dalla normativa provinciale e statale applicabile in materia.

Trovano altresì applicazione tutte le altre norme applicabili in tema di modifiche contrattuali, ivi compreso l'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.

ART. 18 - TUTELA DEI LAVORATORI

L'affidatario e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

ART. 19 - CONDIZIONI ECONOMICO-NORMATIVE DA APPLICARE AL PERSONALE IMPIEGATO NELL'APPALTO

L'affidatario deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai contratti collettivi di lavoro.

L'affidatario deve, inoltre, applicare nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto di appalto, e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso in cui l'affidatario non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associato. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti di

società cooperative.

L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente il/i nominativo/i del/dei collaboratori ed operatori e le eventuali sostituzioni e modifiche, nonché ad informare l'Amministrazione della presenza di volontari, tirocinanti, stagisti e/o giovani in servizio civile, specificando relativi nomi e curricula, nonché le funzioni a loro assegnate.

L'affidatario è tenuto ad osservare gli obblighi previsti dall'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, introdotti dal Decreto Legislativo 39 del 4 marzo 2014 (presentazione del certificato antipedofilia).

Il Comune si riserva di controllare annualmente l'avvenuto pagamento, relativamente ai lavoratori addetti al servizio in argomento, dei contributi assicurativi, previdenziali e di quelli dovuti agli enti bilaterali, nonché dei trattamenti economici collettivi dei dipendenti da parte dell'affidatario. L'affidatario deve pertanto comunicare all'Amministrazione tutti i dati utili per reperire il modello DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) aggiornato.

Nel caso in cui i predetti versamenti non siano effettuati, il Comune ha diritto di adottare le opportune determinazioni fino alla revoca del contratto nei casi di maggiore gravità e previa diffida alla regolarizzazione inviata all'affidatario e da questi disattesa, con facoltà di provvedere direttamente al versamento di quanto dovuto dal affidatario a valere sulla garanzia definitiva di cui all'art. 34 .

ART. 20 - DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEL LAVORO IN CASO DI CAMBIO DI GESTIONE DELL'APPALTO

Ai sensi dell'art. 32, **comma 4**, della L.p. 2/2016, l'appaltatore è tenuto a garantire la continuità dei rapporti di lavoro, in essere al momento del subentro, del personale già impiegato nei servizi oggetto di gara, così come indicato nel prospetto di cui all'allegato D del presente Capitolato, ferma restando la facoltà di armonizzare successivamente l'organizzazione del lavoro, previo confronto sindacale.

Le riassunzioni sono effettuate garantendo a ciascun dipendente le condizioni economiche, come definite dalla contrattazione nazionale collettiva di lavoro e dalla contrattazione integrativa - con riguardo alla retribuzione complessiva -, nonché dal contratto individuale di lavoro - con riguardo all'anzianità e al monte ore di lavoro -, esistenti alla data del 09/03/2021. È fatta salva l'applicazione di previsioni della contrattazione collettiva, se più favorevoli. A tal fine è allegata al presente capitolato la "Tabella A".

Le assunzioni sono effettuate in misura inferiore rispetto al numero di dipendenti come sopra individuato nel caso in cui detta riduzione sia giustificata, in sede di verifica di congruità dell'offerta, con riguardo ad innovazioni tecnologiche oppure alla disponibilità di personale dipendente dell'offerente che potrebbe essere destinato all'esecuzione dell'appalto senza essere distolto da altre attività dell'operatore economico, in relazione a quanto indicato in offerta. La documentazione prodotta in sede di gara ed eventualmente anche quella prodotta a giustificazione in sede di verifica della congruità dell'offerta costituisce precisa obbligazione contrattuale. In questi casi l'aggiudicatario effettua, entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto, un esame congiunto con le organizzazioni sindacali provinciali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con le rappresentanze sindacali aziendali e le rappresentanze sindacali unitarie, se presenti, per la verifica del trattamento garantito al personale impiegato nell'appalto precedente, a qualsiasi titolo, anche come socio lavoratore. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 32 della Lp. n. 2/2016, il confronto assume a oggetto le esigenze tecnico-organizzative dell'impresa subentrante in relazione all'appalto da gestire, contemperando le esigenze di stabilità occupazionale del personale impiegato nella gestione uscente e le condizioni contrattuali da applicare ai lavoratori assunti. L'accordo tra le parti può essere assunto anche in deroga a quanto previsto dal comma 4 bis dell'art. 32 della L.p. n. 2/2016 ed è trasposto in un verbale sottoscritto dalle parti medesime. In caso di dissenso, le parti redigono un verbale di mancato accordo in cui, tra l'altro, l'aggiudicatario indica i motivi in virtù dei quali assume il personale impiegato nell'appalto precedente in misura inferiore rispetto al numero di dipendenti individuato negli atti di gara. In entrambi i casi, l'aggiudicatario invia copia del verbale all'amministrazione aggiudicatrice.

L'appaltatore, al fine di consentire il rispetto di quanto previsto da questo articolo anche nel prossimo affidamento, è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, a mezzo di posta elettronica certificata, in forma anonima, le informazioni, anche con riguardo ad eventuali cause di lavoro in essere, relative al proprio personale dipendente, compresi i soci lavoratori, impiegato nell'esecuzione dell'appalto, attraverso la compilazione dell'“*Elenco del personale*”, recante i dati contenuti nella “Tabella A” allegata al presente capitolato.

L'elenco è formato con riferimento alla data indicata nella richiesta della stazione appaltante.

L'inadempimento degli obblighi derivanti dalla clausola sociale comporta la risoluzione del contratto qualora ricorrano i presupposti di grave inadempimento, secondo quanto previsto dall'art. 108, comma 3, del Codice dei contratti pubblici. Qualora non ricorra il caso di grave inadempimento, il mancato rispetto degli obblighi derivanti dalla clausola sociale comporta l'applicazione di una penale commisurata alla gravità della violazione, secondo quanto previsto dal presente capitolato.

ART. 21 - CLAUSOLA SOCIALE LAVORATORI SVANTAGGIATI

In considerazione della preminente importanza assunta, nel presente servizio, dalle specifiche capacità professionali e tecniche possedute dai singoli professionisti incaricati di svolgere le attività oggetto di affidamento, nonché dell'esiguità del numero di lavoratori che si ritiene possa essere sufficiente per lo svolgimento del presente servizio, non sussiste, nel presente appalto, l'obbligo di assunzione di lavoratori svantaggiati, in deroga a quanto disposto dall'art. 32, comma 3, della l.p. 2/2016.

ART. 22 - SICUREZZA

L'affidatario si obbliga a ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m..

L'affidatario s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.

Ai fini della corretta applicazione della normativa in materia di sicurezza, l'affidatario ha l'obbligo di predisporre un proprio documento di valutazione dei rischi (DVR).

La tipologia di attività prevista e le modalità di svolgimento del contratto escludono l'ipotesi di rischi interferenziali per i lavoratori di entrambi i contraenti, non si rende pertanto necessaria la predisposizione del DUVRI, salvo eventuali oneri interferenziali derivanti dal Covid19.

ART. 23 - DISPOSIZIONI ANTI COVID-19

Per l'esecuzione del servizio oggetto di questo capitolato speciale d'appalto, l'affidatario è tenuto ad applicare le vigenti misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, conseguenti all'adozione dei protocolli statali e provinciali in materia, come stabilito nel DUVRI.

I costi diretti derivanti dall'applicazione di dette misure sono riconosciuti dall'amministrazione aggiudicatrice all'affidatario quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per il periodo di applicazione delle stesse, mediante modifica del contratto in corso di esecuzione, ai sensi dell'art. 27, comma 2, lett. a) della l.p. n. 2/2016.

Non sono riconosciuti all'operatore economico indennizzi o risarcimenti per l'eventuale protrazione del termine contrattuale o ineseguibilità del contratto stesso a seguito dell'applicazione delle predette misure di prevenzione

In ogni caso, i costi di cui al presente articolo saranno riconosciuti esclusivamente per il periodo di affidamento contrattuale interessato dall'eventuale protrarsi dell'emergenza pandemica e, pertanto, nulla sarà dovuto per i periodi contrattuali successivi al termine del periodo emergenziale dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Fino a diversa determinazione della Provincia autonoma di Trento, su proposta del direttore dell'esecuzione, ove previsto, il responsabile del procedimento può riconoscere un aumento degli oneri aziendali per la sicurezza nelle spese generali secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 726 del 29 maggio 2020.

ART. 24 - ELEZIONE DI DOMICILIO DELL'AFFIDATARIO

L'affidatario elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.

ART. 25 - PROPRIETÀ DEI PRODOTTI

Fatti salvi i diritti morali dell'autore sulle opere/prodotti, protetti in base alla legislazione vigente, ai sensi dell'art. 11 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 "*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*" e s.m., tutti i prodotti realizzati, nonché le banche dati che verranno create o implementate sono di proprietà esclusiva della stazione appaltante.

L'affidatario dovrà comunicare preventivamente alla stazione appaltante l'esistenza di diritti di terzi e/o eventuali vincoli a favore di terzi sul materiale consegnato, che possano in qualsiasi modo limitarne l'utilizzazione nel modo e nel tempo.

ART. 26 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento è il Comune di Trento, che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679 (d'ora in avanti, per brevità, il "regolamento") e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni ai Responsabili del trattamento, anche per il tramite dei propri Dirigenti. Ai sensi dell'art. 29 del regolamento, infatti, il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento.

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679, l'Amministrazione comunale, in qualità di Titolare del trattamento, provvederà a nominare l'affidatario quale Responsabile del trattamento dei dati che lo stesso necessariamente acquisirà per effetto dell'espletamento del servizio oggetto del presente contratto. La nomina sarà effettuata per iscritto con atto che specifica i compiti e le responsabilità.

La nomina di Responsabile è valida per tutta la durata del contratto d'appalto e si considererà revocata a completamento dell'incarico.

ART. 27 - SUBAPPALTO

In conformità a quanto previsto dall'art. 26 della l.p. n. 2/2016, è ammesso il subappalto, entro i limiti stabiliti dal presente articolo.

Nello specifico, nel presente affidamento, non sono subappaltabili le prestazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5 dell'art. 2 del presente Capitolato, dal momento che le stesse sono reputate come fondamentali ai fini della determinazione dell'effettivo livello qualitativo del servizio oggetto di affidamento e, pertanto, si ritiene che sia maggiormente conforme all'interesse pubblico perseguito nel caso di specie assicurarne lo svolgimento da parte del soggetto ritenuto maggiormente idoneo in virtù delle qualità e capacità esplicitate nell'offerta tecnica ritenuta migliore.

Per contro, il subappalto risulta ammissibile per le prestazioni di cui al punto 6 del medesimo art. 2. Il subappalto è, in ogni caso, consentito previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale. Devono essere rispettati gli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 26 della l.p. n. 2/2016, pena il diniego dell'autorizzazione e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché gli obblighi ed adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante procede al pagamento diretto al subaffidatario della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite procedendo come segue:

- a) durante l'esecuzione delle prestazioni l'affidatario comunica, ai fini dell'emissione del certificato di pagamento della rata in acconto dell'appalto, la proposta di pagamento diretto al subaffidatario con l'indicazione dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite nel periodo considerato nello stato di avanzamento dei servizi;
- b) entro dieci giorni dalla fine delle prestazioni del subappalto, l'affidatario comunica la proposta di pagamento diretto al subaffidatario con l'indicazione della data iniziale e finale del medesimo subappalto, nonché dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite;
- c) il subaffidatario trasmette alla stazione appaltante la fattura relativa alle prestazioni eseguite;
- d) la stazione appaltante verifica la regolarità del subaffidatario nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi, attestata nel DURC, in ragione dell'avanzamento delle prestazioni ad esso riferite e registrate nei documenti attestanti l'avvenuta esecuzione. Ai fini del pagamento del saldo del contratto di subappalto, la stazione appaltante accerta anche la regolarità retributiva del subaffidatario.

L'elenco prodotto dall'affidatario prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le prestazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nelle prestazioni e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dalla stazione appaltante per i controlli di competenza.

Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, l'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. La stazione appaltante controlla i contratti stipulati dall'affidatario con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'affidatario, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lettera c bis), del D. Lgs. n. 50/2016.

ART. 28 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO

L'affidatario deve assicurare la gestione del Centro direttamente o con proprio personale. Sono consentiti i contratti stipulati con i singoli artisti e soggetti culturali, per la realizzazione del programma.

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatte

salve tutte le ipotesi in cui le modificazioni soggettive del contraente siano ammissibili in base alla normativa vigente, ivi compreso quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016 e fatta salva motivata autorizzazione dell'amministrazione su richiesta dell'affidatario.

Ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'affidatario di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

La stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'affidatario intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 12, della legge provinciale n. 2/2016.

ART. 29 – CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Secondo quanto previsto dall'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., i contratti pubblici sono soggetti a verifica di conformità per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento.

La verifica di conformità viene svolta in corso di esecuzione del contratto a cadenza almeno annuale e a conclusione della prestazione contrattuale ed ogniqualvolta si renda necessario al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Il regolare andamento dell'esecuzione del contratto viene assicurato dal Dirigente del Servizio comunale di merito che svolga le funzioni di direttore dell'esecuzione (o suo delegato allo svolgimento di detta funzione), il quale verifica che tutte le attività e le prestazioni contrattuali siano svolte in conformità ai documenti contrattuali.

I controlli sul corretto espletamento del servizio oggetto del presente capitolato speciale in tutti i suoi aspetti, potranno essere effettuati in qualsiasi momento, anche senza preavviso, con sopralluoghi diretti e con le modalità ritenute opportune, anche previo accesso ai locali del Centro Musica.

Prima del termine del terzo anno di affidamento il Comune di Trento effettuerà un controllo sull'esecuzione del contratto finalizzato all'eventuale proroga dell'affidamento del servizio per due ulteriori anni, che comunicherà all'affidatario tramite scambio di corrispondenza.

L'affidatario è tenuto a fornire al personale incaricato dall'Amministrazione la massima collaborazione al fine di garantire il regolare svolgimento delle procedure di controllo ed a fornire ogni documentazione ed informazione che la stessa ritenga opportuno acquisire.

In particolare, avvalendosi anche di soggetti diversi, i controlli saranno diretti a verificare:

- la qualità e la quantità dei servizi erogati dall'affidatario, come stabilito dal presente capitolato speciale, dall'offerta tecnica presentata in sede di gara e dal programma annuale presentato;
- ogni altro elemento relativo all'espletamento del servizio rispetto a quanto previsto dal presente capitolato speciale e a quanto offerto in sede gara.

La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'affidatario è chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 27.

La stazione appaltante, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di

gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

ART. 30 - VICENDE SOGGETTIVE DELL'AFFIDATARIO

Con riferimento alle vicende soggettive dell'affidatario, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 8 e 8 bis dell'art. 24 della legge provinciale n. 23/1990.

ART. 31 - INADEMPIMENTI E PENALI

Qualora si verificano, da parte dell'affidatario, comprovate carenze di gestione, comportamenti irrispettosi nei confronti degli utenti, o, comunque, qualora la gestione complessiva dell'attività esercitata all'interno della struttura fosse svolta in maniera non compatibile con il pubblico interesse o in difformità del contratto, il Comune procede alla contestazione scritta delle infrazioni all'affidatario, tramite PEC, che deve rispondere per iscritto via PEC alle infrazioni contestate entro 5 giorni dal ricevimento delle stesse.

Decorso inutilmente tale termine, ovvero nel caso in cui le controdeduzioni non siano ritenute adeguate, il Comune addebita all'affidatario una penale da Euro 50,00 a Euro 500,00 a seconda della gravità dell'infrazione. Gli importi delle penali applicate sono trattenuti dall'Amministrazione comunale sul primo pagamento utile dovuto all'affidatario ovvero mediante l'escussione totale o parziale della cauzione definitiva, che dovrà essere tempestivamente reintegrata.

In ogni caso di applicazione delle penali sopra indicate è fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di chiedere il risarcimento dell'ulteriore danno subito.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'affidatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 32 - RISOLUZIONE

Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Comune può risolvere il contratto, previa instaurazione di apposito contraddittorio con l'affidatario, nei seguenti casi:

1. comportamenti dell'affidatario che concretino grave inadempimento alle obbligazioni di contratto, tali da compromettere la buona riuscita del servizio e che possono arrecare danno agli utenti o, anche indirettamente, al Comune di Trento;
2. violazione reiterata dell'obbligo di permettere al Comune di vigilare sul corretto svolgimento del servizio;
3. violazione reiterata di leggi, regolamenti, del presente capitolato speciale, o di quanto offerto in sede di gara;
4. violazione reiterata delle prescrizioni dettate dal Comune al fine di assicurare la regolarità del servizio e la sicurezza degli utenti;
5. diffusa e motivata insoddisfazione da parte degli utenti, accertata dal Comune con qualsiasi mezzo;
6. ingiustificata sospensione del servizio;
7. gravi e reiterate violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali, ovvero relativi al pagamento delle retribuzioni dovute al personale eventualmente impiegato nell'esecuzione del servizio (in particolare, in caso di DURC negativo per due volte consecutive);
8. mancata applicazione dei contratti collettivi;
9. qualora l'importo delle penali superi il 10% dell'importo contrattuale;
10. in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'affidatario.

Nei casi di risoluzione, il Comune procede a incamerare la cauzione di cui all'art. 34 (Garanzia definitiva), a titolo di risarcimento del danno fatti salvi gli ulteriori danni che il Comune stesso avesse a subire a causa dei fatti sopra indicati e della necessità di procedere a un nuovo affidamento.

La risoluzione del contratto viene notificata all'affidatario. Gli effetti della risoluzione del contratto decorrono dal ricevimento, da parte dell'affidatario, della notifica del Comune dell'attivazione della clausola risolutiva espressa.

ART. 33 - RECESSO

Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

È prevista la possibilità di recesso unilaterale del contratto da parte dell'affidatario da richiedere con un congruo anticipo, pari a mesi 6. Tale richiesta verrà trattata dall'Amministrazione nei casi e con le modalità previste dalla disciplina in materia.

ART. 34 – GARANZIA DEFINITIVA

Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

All'affidatario è richiesto di costituire una garanzia definitiva di Euro 38.100,00.= (pari al 10% dell'importo complessivo dell'appalto pari a Euro 381.000,00.=) a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, ai sensi dell'art. 103 D.lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto, in materia di riduzione dell'importo della garanzia, dall'art. 93 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, richiamato dall'art. 103, comma 1, d.lgs. n. 50/2016.

Si precisa che, pertanto, in ottemperanza alle prescrizioni normative predette, si applicherà la riduzione del 50% della garanzia definitiva, con conseguente rimodulazione nell'importo di 19.050,00 euro, anche nel caso in cui il soggetto aggiudicatario sia una microimpresa, oppure una piccola e media impresa, nonché un raggruppamento oppure un consorzio formato unicamente da tali soggetti.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'affidatario deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della stazione appaltante.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione è effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'affidatario.

Nel caso di integrazione del contratto, l'affidatario deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

La garanzia definitiva dovrà essere conforme allo schema tipo 1.2 o 1.2.1 allegato al D.M. n. 31 di data 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico. Ai fini di semplificazione delle procedure alla Stazione appaltante dovrà essere consegnata la sola scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al medesimo decreto ministeriale, accompagnata da un'apposita appendice riportante la seguente clausola: "Il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è quello di Trento". Tale scheda tecnica dovrà riportare alla voce "Stazione appaltante" i dati del Comune di Trento per la fase di esecuzione del contratto (con particolare riferimento all'indirizzo pec). Tale scheda è opportuno riporti alla voce "Descrizione opera/servizio/fornitura", oltre alla descrizione del servizio, anche il codice CIG.

La stazione appaltante non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. n. 31/2018 non sono accettate dall'Amministrazione. Laddove queste condizioni ulteriori fossero destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo) devono recare una clausola espressa di non opponibilità alla stazione appaltante.

La cauzione garantisce per il mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dall'

affidatario, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali: il Comune ha pertanto diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione/garanzia fideiussoria per l'applicazione delle stesse.

La cauzione resta vincolata per tutta la durata del contratto e fino a che non ne venga disposto lo svincolo da parte del Comune, previa valutazione del regolare assolvimento degli obblighi definiti dal presente capitolato speciale.

Il Comune ha diritto di escutere, in tutto o in parte, la cauzione definitiva in ogni caso di inadempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto per effettuare i pagamenti diretti previsti dall'art. 31 (Penali). In ogni caso la cauzione definitiva viene incassata totalmente laddove il Comune si avvalga della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 32 (Risoluzione).

ART. 35 - RICHIAMI NORMATIVI

Per quanto non previsto nel presente atto si applicano le disposizioni legislative vigenti, in particolare le leggi provinciali 9 marzo 2016, n. 2 e 19 luglio 1990, n. 23, il relativo regolamento d'attuazione, nonché in quanto compatibili, il D.Lgs. 50/2016 e s.m. e il Codice civile.

ART. 36 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'affidatario, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

ART. 37 – OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'affidatario, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m..

L'affidatario deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.:

“Art. (...) (Obblighi del subaffidatario/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

- I. L'impresa (...), in qualità di subaffidatario/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con la Provincia autonoma di Trento (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
- II. L'impresa (...), in qualità di subaffidatario/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione al competente ufficio del Comune di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
- III. L'impresa (...), in qualità di subaffidatario/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto alla competente ufficio del Comune di Trento”.

L'affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subaffidatario/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'affidatario ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'affidatario comunica alla stazione

appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'affidatario deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara ed il codice unico progetto.

ART. 38 - OBBLIGHI IN MATERIA DI LEGALITÀ

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'affidatario si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

L'affidatario inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subaffidatario/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente al Comune di Trento ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

ART. 39 - SPESE CONTRATTUALI

L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'affidatario.

ART. 40 - INTERVENUTA DISPONIBILITÀ CONVENZIONI APAC O CONSIP

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la stazione appaltante si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.

Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.

In caso di recesso verranno pagate all'affidatario le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire

ART. 41 - DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE

Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (*"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*) e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 42 - NORME DI CHIUSURA

L'affidatario, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

Allegati:

- Allegato A: Planimetrie
- Allegato B: Inventario
- Allegato C: Tabella A
- Allegato D: Prospetto costi manodopera e applicazione clausola sociale.